

COMITATO RAPPRESENTATIVO DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI

Statuto

Art. 1 Costituzione

In osservanza di quanto disposto dalla normativa regionale in materia (R.R. 10 maggio 2000, n° 3) e dietro invito dell'Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla persona CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SOTERIA" di Seren del Grappa sita in Seren del Grappa via Marconi 22, è costituito il Comitato degli Utenti e/o Familiari della ASSOCIAZIONE "SOTERIA" CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI.

Art. 2 Scopi

Il Comitato degli utenti e/o dei loro familiari ha per scopo quello di rappresentare le persone utenti dei servizi nella tutela del diritto alla salute e alle prestazioni socio-sanitarie assistenziali, e più in generale, di costituire un centro di interessi diffusi nella verifica delle scelte dell'Amministrazione dell'azienda di servizi alla persona in coerenza con i programmi e gli obiettivi dalla stessa definiti con la Carta dei Servizi, con le norme e le direttive nazionali e regionali in materia.

In particolare, il Comitato:

collabora con l'azienda di servizi alla persona per migliorare la qualità di erogazione dei servizi e degli interventi; collabora per garantire la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie sull'attività dell'Azienda e sui problemi a questa connessi;

promuove iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita della persone fruitrici dei servizi e degli interventi dell'Azienda.

esercita forme di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni e dei progetti definiti nei programmi dell'Azienda rappresentati nella Carta dei Servizi;

partecipa agli incontri con la Dirigenza Generale dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente. con le modalità di cui all' art. 6 R.R. 10 maggio 2001, n° 3;

partecipa agli incontri promossi dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, così come previsto dall' art. 8 R.R. 10 maggio 2001 n° 3;

partecipa agli incontri periodici promossi dal Dirigente del Distretto Socio-Sanitario dell'U.L.S.S., così come previsto dall'art. 9, R.R. 10 maggio 2001, n°3.

Essi possono essere rieletti non più di una volta.

Art. 3 Organi del Comitato

Sono organi del comitato:

- L' Assemblea degli utenti e/o Familiari;
- il Consiglio dei rappresentanti
- il Presidente

L' Assemblea degli utenti e/o dei loro familiari è costituita da tutti gli utenti dei servizi residenziali erogati dall'Azienda e/o dai loro familiari.

Il Consiglio dei rappresentanti è organo collegiale di formazione della volontà associativa.

Il Presidente è l'organo monocratico di rappresentanza del Comitato.

Art. 4 Composizione e nomina del Consiglio dei Rappresentanti e del Presidente

Il Consiglio dei rappresentanti è composto da n.° 3 componenti, a seconda del servizio erogato, ed è nominato in seguito all'espletamento delle procedure di elezione (in base alla quantificazione numerica delle preferenze ricevute).

I componenti sono eletti dagli utenti e dai loro familiari su una lista appositamente redatta in base alle adesioni (candidature) ricevute dalle persone disponibili. Ogni utente ha a disposizione una unica scheda. Può votare al posto dell'utente un solo familiare e se non presente, anche una persona referente. Possono essere date tre preferenze.

Le operazioni di elezione e di spoglio delle schede vengono svolte da parte di una Commissione nominata dagli utenti e/o dai loro familiari e può prevedere, su richiesta espressa degli stessi, la presenza di un impiegato amm.vo dell'Azienda di servizi alla persona, con compiti di Segretario di Commissione.

Requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono la capacità di intendere e di volere e la maggiore età.

I componenti il Consiglio, alla prima seduta di insediamento, eleggono a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio dei rappresentanti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5 Durata in carica, dimissioni e decadenza

I componenti durano in carica due anni dal loro insediamento.

La presenza in Consiglio dei rappresentanti può cessare per dimissioni o decadenza.

Le dimissioni costituiscono una libera manifestazione di volontà di non far più parte del Consiglio.

Devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei rappresentanti e contenere la motivazione.

Il Presidente può invitare il dimissionario a ritirarle o procrastinarle, oppure, può accettarle.

Il Presidente è obbligato ad accettare qualora il dimissionario le definisca "irrevocabili".

I componenti cessano per decadenza, qualora perdano lo status di Ospiti (decesso, trasferimento, dimissioni dalla struttura) o di familiari (per decesso o per dimissioni dall'Azienda del familiare/utente), o, ancora, dopo tre assenze ingiustificate.

Al fine di garantire continuità di funzionamento all'organo rappresentativo in caso di decesso del familiare, i componenti possono rimanere in carica, previo parere favorevole degli altri componenti il Consiglio, fino alla scadenza del loro mandato.

In caso di dimissioni o di decadenza, il Presidente dovrà nominare i componenti che devono subentrare nel Consiglio attingendo dalla lista degli eletti, tra le persone che hanno ottenuto le preferenze in ordine al numero delle stesse.

Qualora non vi siano altre persone disponibili, il Presidente dovrà indire nuove elezioni.

Il presidente ed i componenti del consiglio cessano dalle loro funzioni:

per dimissioni dei 2/3 dei componenti

per impedimento

per scadenza del termine temporale dei due anni

Art 6 Sedute del Comitato

L'Assemblea degli utenti e/o dei familiari si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria e ogni volta che un numero pari almeno a 20 persone (tra utenti e familiari) ne ravvisino la necessità, in seduta straordinaria.

L'Assemblea può essere anche convocata dal Consiglio dei Rappresentanti, a mezzo del Presidente

Il Consiglio dei rappresentanti si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute, sentita la disponibilità dei componenti, vengono convocate dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta, contenente indicazione degli argomenti in discussione.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salva diversa decisione dei componenti.

Copia della comunicazione dell'ordine del giorno di ogni incontro deve essere comunicata alla Presidenza e, per conoscenza, alla Direzione dell'Azienda.

La seduta ordinaria viene fissata ogni trimestre e si tiene presso un locale messo a disposizione dall'Azienda, salva diversa volontà dei componenti il Consiglio, che possono anche decidere di tenere l'incontro presso altra sede.

Le sedute straordinarie possono essere convocate, con comunicazione scritta contenente l'indicazione degli argomenti in discussione, ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti ne ravvisi l'opportunità.

In casi eccezionali e d'urgenza, la seduta può anche essere convocata telefonicamente o telematicamente dal Presidente.

Per avere valore le sedute, devono essere presenti almeno i due terzi dei componenti.

Le deliberazioni (decisioni) vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese e devono essere riportate in apposito processo verbale, tenuto in apposito registro.

Il verbale viene redatto per ogni seduta da un componente, nominato dal Consiglio, anche di volta in volta, con funzione di Segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti del Consiglio e dal Segretario verbalizzante.

Copia del verbale verrà comunicata al Presidente e al Direttore dell'Azienda

Art. 7 rapporti con l'Amministrazione e la Direzione dell'Azienda.

Il Consiglio dei rappresentanti può richiedere, momenti di incontro/confronto su argomenti riguardanti le loro funzioni, definite dal presente statuto e utili all'espletamento del loro mandato.

L'Amministrazione e la Direzione, sono tenute a fornire, con massima trasparenza, tutte le informazioni, ad eccezione di quelle coperte da segreto d'ufficio o dalla legge sulla privacy.

I rapporti tra organismo rappresentativo, Amministrazione e Direzione della singola struttura residenziale, dovranno essere informati ai principi della collaborazione, correttezza e trasparenza.

Art. 8 Mezzi

L'Azienda è tenuta ad individuare un locale (anche non a destinazione esclusiva) per consentire lo svolgimento degli incontri dell'organismo rappresentativo.

L'Azienda deve mettere poi a disposizione dei materiali di minuta cancelleria richiesta dai componenti.

Non si prevede, salvo diverso accordo con la Direzione, di mettere a disposizione mobili o altri beni mobili o immobili, compresi strumenti informatici e fotostatici.

Art. 9 Disposizioni finali

Il Consiglio dei rappresentanti deve informare la propria azione ai principi di correttezza, collaborazione, trasparenza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra fonte di diritto.

In particolare, i componenti dovranno usare la massima riservatezza su fatti, informazioni e dati concernenti persone o situazioni particolarmente delicate.

Il Consiglio dei rappresentanti, a mezzo del Presidente, può convocare l'Assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, nonché, periodicamente, per dare relazione delle attività svolte.